

MODULO DI DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA
AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005, DEL
FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA - SAI

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, dispone che: *“In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo”*.

In conformità agli Orientamenti interpretativi adottati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in data 15/07/2008, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione verrà liquidata agli eredi se non risulta una diversa volontà dell'iscritto; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto. In altre parole, in caso di decesso l'intera posizione individuale maturata sarà devoluta ai seguenti soggetti:

- a) ai beneficiari designati dall'iscritto, sia persone fisiche che giuridiche, con prevalenza degli stessi sugli eredi. Rimane ferma la facoltà di designare quali beneficiari anche soggetti aventi la qualifica di erede/i. In caso di designazione di persona giuridica, dovrà essere indicata la ragione sociale e il codice fiscale / partita iva.
- b) in assenza di una specifica ed espressa manifestazione di volontà dell'iscritto, l'ordine degli eredi aventi titolo è il seguente: a) in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo: Eredi testamentari *oppure* Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica); b) in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo: Eredi legittimi.
- c) in assenza di beneficiari designati o di eredi la posizione resta acquisita al Fondo.

Alla luce dei predetti Orientamenti l'aderente può:

- designare nominativamente i beneficiari della propria posizione individuale maturata;
- non effettuare alcuna designazione ed in tal caso la posizione individuale maturata sarà attribuita agli eredi. Anche nel caso in cui la designazione sia a favore degli eredi non trova applicazione la normativa in tema di successione in quanto gli eredi acquisiscono un diritto proprio alla prestazione.

In ogni momento, anche mediante testamento, è possibile modificare le designazioni già effettuate oppure designare i beneficiari per la prima volta.

Con la presente il/la sottoscritto/a

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Dipendente di		

DESIGNA QUALI BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA:

	COGNOME E NOME ¹	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	QUOTA % attribuita del beneficio ²
1	_____	___/___/___	_____	_____,____
	Residenza	_____		
	Domicilio se diverso da Residenza	_____		
2	_____	___/___/___	_____	_____,____
	Residenza	_____		
	Domicilio se diverso da Residenza	_____		
3	_____	___/___/___	_____	_____,____
	Residenza	_____		
	Domicilio se diverso da Residenza	_____		
4	_____	___/___/___	_____	_____,____
	Residenza	_____		
	Domicilio se diverso da Residenza	_____		
5	_____	___/___/___	_____	_____,____
	Residenza	_____		
	Domicilio se diverso da Residenza	_____		

_____, ___/___/___
(luogo) (data)

(firma)

¹ Barrare le righe non utilizzate.

² In presenza di più beneficiari, se non indicato diversamente, le quote vengono assunte in misura uguale.